



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 19/10/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 18 settembre 2006, n. 1581

Applicazione Regolamento CE n.2200/96 del 28/10/1996 del Consiglio e Regolamento CE n.1432/2003 della Commissione - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli "Fimagri Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (Foggia).

L'anno 2006, il giorno 18 del mese di settembre, nella sede del Settore Agricoltura - L.re Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, Antonio Frattaruolo sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto:

VISTI i Regolamenti CE n° 2200 e 2201 del 28/10/1996 del Consiglio relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. CE n° 1432/2003 del 11/8/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori;

VISTA la Circolare n° 6 del 18/4/1997 del MIRAAF, ora MIPAF, pubblicata sulla G.U. n° 124 del 30/5/1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128 e la successiva di modifica ed integrazione n° 25 del 05/02/1999;

VISTA la Deliberazione di G.R. n° 7115 del 27/9/1997 esecutiva, recante disposizioni per l'attuazione nella Regione Puglia delle Norme comunitarie di cui al Reg. CE 2200/96;

VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 con la quale sono state divise le competenze tra l'Organo Politico e Dirigenza regionale (artt.4, 5 e 6);

VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";

PRESO ATTO che, in attuazione dell'art. 14 del Reg. CE 2200/96, la Organizzazione di produttori denominata FIMAGRI Società Cooperativa, con sede in Manfredonia (FG) - Via Aldo Moro, 54, è stata prericonosciuta con D.D.S. n° 889/AGR del 12/10/2004 e che al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal Reg. 1432/2003 la normativa stessa prevede la possibilità di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del predetto Reg. CEE 2200/96 che di fatto determina la cessazione del prericonoscimento di cui il Gruppo di Produttori "FIMAGRI Società cooperativa" è già in possesso;

VISTO l'atto notarile in data 17/5/2004 con il quale è stata costituita ai sensi del Reg. CE 2200/96 la Società Cooperativa FIMAGRI con sede in Manfredonia (FG) ed approvato il relativo statuto;

VISTA la domanda presentata il 25/7/2006 acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia al prot. n° 6730, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori per la categoria: iv) prodotti destinati alla trasformazione (art.11 p. I. lett. a);

VISTA la relazione in data 18/8/2006 relativa alla istruttoria espletata dall'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. CE 2200/96 della Organizzazione di Produttori denominata "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) - Via Aldo Moro, 54;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la suddetta Organizzazione di Produttori è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di revocare il prericonoscimento concesso ai sensi dell'articolo 14 del Reg. CE 2200/96 con D.D.S. n° 889/AGR del 12/10/2004 della Organizzazione di produttori "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) - Via Aldo Moro, 54; - per la categoria: iv) prodotti destinati alla trasformazione (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) - per la categoria: iv) prodotti destinati alla trasformazione (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 21 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997.

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n°13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ufficio Associazioni produttori, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA); all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla Camera di Commercio di

Foggia;

Alla Organizzazione dei Produttori Ortofrutticoli FIMAGRI Società cooperativa è fatto obbligo oltre al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, anche a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico, ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

Il funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio
Dr Piergiorgio Laudisa Antonio Frattaruolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di revocare il prericonoscimento concesso ai sensi dell'articolo 14 del Reg. CE 2200/96 con D.D.S. n° 889/AGR del 12/10/2004 della Organizzazione di produttori "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) - Via Aldo Moro, 54; - per la categoria: iv) prodotti destinati alla trasformazione (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli "FIMAGRI Società cooperativa" con sede legale in Manfredonia (FG) - per la categoria: iv) prodotti destinati alla trasformazione (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 21 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel

citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997.

- Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e Alimentazione di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R.n°13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Associazioni produttori, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA); all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla Camera di Commercio di Foggia;

Alla Organizzazione dei Produttori Ortofrutticoli "FIMAGRI Società cooperativa" è fatto obbligo oltre al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, anche a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico, ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura

Il Dirigente del Settore
Antonio Frattaruolo
